

I NUMERI DEL REPORT

La legge sul femminicidio smonta il mito femminista: le vittime accertate sono poche

ATTUALITÀ

01_06_2026



Tommaso Scandroglio



Tre. Sono state tre le vittime di femminicidio nel primo trimestre del 2026. A dircelo è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno con il report Omicidi volontari e femminicidi pubblicato a maggio. Anche una sola vittima è troppo, ma tre è

un numero sideralmente lontano da quello che tutti, ma davvero tutti, sventolano sui media e social: ogni tre giorni muore una donna per femminicidio. Questo è quello che sentiamo continuamente ripetere. Dunque all'anno circa 120 donne sarebbero vittime di femminicidio. Ma i dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza prevedono un altro trend, se rimanesse costante (e non si vede il motivo per ipotizzare l'opposto): avremmo circa 12 donne all'anno vittime di femminicidio. E 12 non è 120. Perché 120 è dieci volte 12.

Le femministe & co. dove hanno ricavato il numero di 120 e quindi lo slogan "Ogni tre giorni una vittima di femminicidio"? Il report ci è di aiuto nella risposta. Se andiamo a prendere il numero di donne vittime di omicidio per gli anni 2023 e 2024 scopriamo che sono 119 per ciascun anno. Ma in quel numero non ci sono solo donne vittime di femminicidio, ossia uccise in quanto donne ci dice la legge, ma anche donne assassinate per tutta una serie di motivi che con l'appartenenza al sesso femminile della vittima non c'entrano nulla: per lucrare l'eredità, per vendette malavitose, per rapina finita male, etc. Per paradosso chi ha sgretolato la propaganda femminista sui numeri di femminicidi è stato proprio il nuovissimo reato di femminicidio, entrato in vigore il 17 dicembre 2025. Prima di quella data la categoria "femminicidio" era una categoria sociologica (se non ideologica) e non giuridica. Ora che abbiamo il reato di femminicidio possiamo contare quante sono effettivamente le condotte che si possono imputare a quel reato. Ed infatti il report sopra indicato è il primo pubblicato dal Ministero dell'Interno. Prima del varo dell'art. 577 bis cp, detto anche reato di femminicidio, bastava che una donna fosse uccisa e l'episodio veniva subito qualificato come femminicidio. Ora con questo nuovo reato non è più possibile barare con i numeri.

Naturalmente le femministe non si arrendono e criticano questi numeri: i criteri di legge per identificare il femminicidio sarebbero troppo restrittivi e così pubblicano proprie statistiche sul fenomeno. Inoltre hanno iniziato a spostare l'attenzione su condotte criminali che possono interessare le donne ma non sono femminicidi, come ad esempio la violenza domestica. Infine un'ulteriore tattica è analizzare tutti i dati del report ma non fare cenno a quelle 3 vittime, come fanno due giornaliste del *Sole24Ore*, offrendo così una lettura partigiana del report, tanto da arrivare ad indentificare nuovamente come femminicidi tutti gli omicidi in cui la vittima è donna.

Leggiamo invece con attenzione questo report. Primo dato: due terzi di tutti gli omicidi commessi tra il 2023 e il 2025 vedeva come vittima un uomo e non una donna. Secondo dato: se restringiamo l'ambito in cui sono avvenuti gli omicidi a quello familiare/affettivo la maggior parte delle vittime era invece una donna. Terzo dato: il

report va a selezionare il numero di omicidi perpetrati in ambito familiare/affettivo commessi da partner o ex partner. La quasi totalità delle vittime è costituita da donne. Tra il 2023 e il 2025 i numeri oscillano tra 62 e 64. Ma queste sessantine di donne non sono tutte vittime di femminicidio: il partner poteva averla uccisa per soldi, perché malata gravemente e non voleva vederla soffrire, etc.

Ed infatti, ora che possiamo avere i dati disaggregati in relazione alle motivazioni che hanno spinto ad uccidere le donne, scopriamo che nel primo trimestre del 2026 sono 12 le vittime donne per omicidio e 3 quelle per femminicidio (e nel periodo tra il 17 dicembre – giorno in cui è entrata in vigore la legge - e il 31 dicembre 2025 i femminicidi sono stati zero). I dati numerici finalmente sono distinti e possiamo concludere che l'emergenza femminicidio non esiste.

Un particolare importante. Il report avverte: «Fermo restando che il presente lavoro di monitoraggio riporta dati “operativi”, ovvero soggetti a possibili variazioni sulla base degli sviluppi delle indagini e dei relativi procedimenti penali...». Dunque si tratta di incriminazioni e non di sentenze definitive. Quindi queste tre incriminazioni potrebbero anche portare, in qualche caso o in tutti e tre i casi, ad un nulla di fatto o ad un cambio del reato addebitato. Ed ovviamente è possibile che anche altre incriminazioni per diverse specie di reati vengano poi ricondotte al reato di femminicidio. Detto ciò è comunque difficile ipotizzare che da 3 incriminazioni si arrivi a 30, assestandosi dunque al livello numerico indicato dalle femministe. Sarebbe irrealistico e il Ministero dell'Interno si sarebbe ben guardato dal pubblicare un dato così incerto soprattutto su una materia tanto delicata.

A questo punto una sottolineatura che ci pare rilevante. Per introdurla prima leggiamo il primo comma del nuovo reato di femminicidio: «Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575 [omicidio]».

Questo nuovo reato – di suo assolutamente discriminatorio perché non ricomprende il caso in cui la vittima sia un uomo (qui un nostro commento seppur su una versione precedente al testo definitivo) – da una parte potrebbe avere uno spettro amplissimo di applicazione: l'odio, la discriminazione, la prevaricazione, il controllo, il possesso, il dominio che hanno mosso all'omicidio devono trovare la loro ultima giustificazione nel sesso femminile di appartenenza della vittima. E dunque, a ben

vedere, qualsiasi omicidio di donna potrebbe diventare femminicidio: basterebbe provare che l'imputato ha ucciso la donna perché l'odiava e il requisito dell'appartenenza al sesso femminile come motivo per far scattare il reato di femminicidio seguirebbe implicitamente a ruota. Difficile distinguere e quindi provare l'odio verso la persona *sic et simpliciter* dall'odio verso la persona in quanto donna. Pericolose sottigliezze psicologiche. Su altro fronte il giudice onesto dovrebbe esigere la prova che Tizio ha ucciso la moglie perché donna. Insomma il sesso di appartenenza dovrebbe essere scriminante da provare con rigore.

Un'obiezione a quanto sin qui scritto potrebbe essere la seguente. Il reato di femminicidio è reato nuovo. I giudici non sono ancora abituati a prenderlo in considerazione ecco perché il numero di femminicidi è basso. Obiezione fragilissima. Il reato di femminicidio esisteva nella mente di molti se non di tutti ben prima del dicembre scorso. I giudici non vedevano l'ora di applicarlo soprattutto tenendo conto del condizionamento culturale enorme su questo tema. Inoltre buonissima parte della magistratura è figlia di quell'orientamento culturale che ha partorito l'art. 577 bis. Ma, nonostante tutto questo, gli inquirenti evidentemente non hanno visto femminicidi dove non c'erano.

Infine poniamo noi un'obiezione a quanti criticheranno il report e la nostra lettura di esso: cari tutti e tutte, non siete contenti che in realtà le vittime di femminicidio siano così poche rispetto a quanto tutti si aspettavano? Perché dispiacersi? La risposta, non potendo venire da voi, ve la diamo noi: siete furenti perché ancora una volta la realtà sconfessa l'ideologia.